



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
GABINETTO DEL MINISTRO

Roma, 30 MAG 2017

Prot. 1-3604

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

-Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

e, p.c. AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – U.L.

AL MINISTERO DELL'INTERNO – U.L.

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO
LEGISLATIVO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

AL DIPARTIMENTO FINANZE

- Ufficio del Direttore

LORO SEDI

OGGETTO: Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate – A.S. 2134

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto, già approvato dalla Camera dei Deputati l'11 novembre 2015 (*T.U. A.C. 1039 ed abb.*) ed alla nuova relazione tecnica predisposta e trasmessa dal Ministero della Giustizia con nota n. 20054 del 16 maggio 2017, comprensiva dei contributi del Ministero dell'Interno e di quelli del Dipartimento delle Finanze.

Al riguardo, si trasmette la **relazione tecnica negativamente verificata**, nonché la nota n. 107771 del 25 maggio 2017 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nella quale vengono esplicitati i motivi della contrarietà ed esposte le modifiche/integrazioni necessarie.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

16
1433



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO P. 11 - Parlamentari Economia e Finanze
26 MAG. 2017
Prot. n. 1-3676

Roma,

26 MAG. 2017

All'Ufficio legislativo Economia
Sede

e p.c.

All'Ufficio del coordinamento
legislativo

Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

Prot. n. 107771/2017
Entrata prot. n. 97519/2017
Allegati:

OGGETTO: A.S. 2134 - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica trasmessa dal Ministero della Giustizia sulla base delle osservazioni formulate con nota n. 45295 del 24 marzo scorso.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, stante la complessità del provvedimento, si ribadisce la necessità di acquisire idonea tavola di raffronto tra il provvedimento in oggetto e la normativa a legislazione vigente.

Articolo 5 (commi 2 e 3): a fronte dell'asserita neutralità della norma, si segnala, con riferimento all'accesso alla Banca dati SID dell'Agenzia delle entrate, la necessità che la relazione tecnica sia predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009;

Articolo 5 (comma 9): si rappresenta la necessità che la relazione tecnica fornisca puntuale dimostrazione in merito all'assenza di effetti finanziari negativi sui proventi destinati al Fondo Unico Giustizia.

Articoli 7 e 8: le norme in esame potrebbero comportare minori entrate, in quanto le modifiche alla disciplina relativa alla revoca della confisca ed ai rapporti tra confisca e sequestro si riflettono sui relativi proventi che affluiscono al FUG, le cui risorse sono destinate - in base a DPCM annuale di ripartizione - all'entrata dello Stato ed a finalità di spesa delle Amministrazioni

della giustizia e del Ministero dell'interno. Su tale punto la relazione tecnica non fornisce puntuale illustrazione. Si richiede, pertanto, integrazione della relazione tecnica che fornisca puntuale dimostrazione in merito alla assenza di effetti finanziari negativi sui proventi destinati al Fondo Unico Giustizia.

Articolo 9: si rappresenta che la relazione tecnica non fornisce sufficiente dimostrazione a sostegno della tesi secondo la quale la rateizzazione della cauzione garantisce maggiori introiti, tanto più che non risulta specificato il piano di rateazione, con possibilità che si verifichi uno slittamento temporale del versamento, potenzialmente suscettibile di recare oneri.

Articolo 10: la norma, come riferito in relazione tecnica, introducendo nuovi elementi di prevenzione relativi alla salvaguardia del patrimonio di enti, società e aziende per i quali sia possibile il rischio di commistione con interessi di stampo mafioso, e proponendo un ampliamento degli aspetti di natura sostanziale della normativa vigente, appare introdurre nuove attività, le quali non possono essere coperte, sotto il profilo finanziario, mediante utilizzo di risorse già iscritte a legislazione vigente, stante la previsione di cui al citato articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale, tra l'altro, prevede la necessità che venga fornita, nel caso di apposizione della clausola di invarianza finanziaria, adeguata dimostrazione della possibilità di riprogrammare le risorse in argomento.

Articolo 11: si rinvia a quanto espresso con riferimento all'articolo 10.

Articolo 12: trattandosi dell'introduzione della possibilità di ricorrere a specifici criteri organizzativi o di avvalersi di tecniche procedurali già utilizzate, l'applicazione di tale disciplina in materia di misure di prevenzione patrimoniale determina la necessità che la relazione tecnica venga predisposta in conformità all'articolo 17, comma 6-bis, della legge 196 del 2009, al fine di fornire elementi utili per una congrua e compiuta valutazione degli effetti finanziari della proposta normativa in esame e della sostenibilità delle attività dalla stessa derivanti mediante le risorse disponibili a legislazione vigente già indicate nella RT con riferimento agli articoli 2 e 10.

Articolo 15: Il testo della disposizione è stato riformulato, come richiesto da questo Dipartimento, in quanto la precedente versione riportava disposizioni già presenti nell'ordinamento giuridico e precisamente i commi da 192 a 198 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208. Nel nuovo testo risultano espunti i commi da 1 a 7, il comma 11 e conseguentemente il comma 12, concernente la copertura finanziaria. Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare, tranne che la nuova versione del testo presenta un erroneo riferimento, al comma 2, ai finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 196, e non di cui alla lettera b), atteso che la prima fa riferimento alla concessione della garanzia statale mentre la seconda si riferisce,

appunto, all'erogazione di finanziamenti. Si segnala, inoltre, la necessità di rinumerare i commi attesa la ripetizione del comma 5.

Con riferimento, poi alla relazione tecnica, dovendo la stessa essere allineata al nuovo art. 15, si segnala la necessità di eliminare ogni riferimento alla vecchia versione della disposizione. Pertanto si segnala la necessità di apportare alcune modifiche che, a scopo collaborativo, si indicano di seguito:

~~“Dall'articolo 15, così come riformulato, sono stati espunti i commi contenenti disposizioni già presenti nel nostro ordinamento giuridico e contenute nell'articolo 1, commi da 192 a 198, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018 (Legge di stabilità 2016).~~

~~In particolare, sono stati eliminati i commi da 1 a 7, il comma 11 e conseguentemente il comma 12, e concernente la copertura finanziaria.~~

~~Per quanto riguarda la disposizione di autorizzazione alla spesa contenuta nel comma 195, legge 28 dicembre 2015, n. 2018, si rileva che l'autorizzazione è stata rideterminata dall'art. 1, comma 612, L. 11 dicembre 2016, n. 232, con un incremento di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2019, incremento che confluisce nelle apposite sezioni di fondi di cui al comma 196 del citato art. 1, della legge n. 208/15, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni.~~

~~“La disposizione disciplina l'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 196 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni.~~

~~La norma che attribuisce all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la richiesta di accesso alle risorse, costituisce specificazione di quanto già stabilito al comma 3, art. 40 del codice antimafia.~~

~~La norma, poi, prevede un privilegio sui crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione, sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.~~

~~Al riguardo si rappresenta che le disposizioni introdotte con la riformulazione dell'art. 15, non sono suscettibili la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.~~

~~Si rileva, in particolare, che le spese di cui all'articolo 35, comma 9, del codice antimafia vigente, richiamate al comma 6, e spettanti all'amministratore giudiziario, gravano ordinariamente sulla gestione, mediante prelevamento dalle somme rivenienti a qualunque titolo dalle disponibilità del procedimento”.~~

Articolo 16: prevedendo che le attività dei Tavoli provinciali permanenti e supporto alle aziende sequestrate e confiscate saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, si richiede che la RT sia predisposta ai sensi del dettato di cui all'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009. Inoltre, si rinvia al MISE al fine di acquisire chiarimenti in merito allo svolgimento delle attività di supporto attribuite alle Camere di Commercio dalla norma in esame.

Articolo 18: si è dell'avviso che la relazione tecnica debba fornire evidenza anche dell'assenza di effetti negativi in termini di minori entrate, segnatamente alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo in rassegna che, modificando l'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede, alla lettera *b*), punto 3), che i beni confiscati possono essere assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata-ANBSC, agli enti o alle associazioni di cui alla lettera *c*), del medesimo articolo 48, comma 3. A margine, si rileva che nell'articolo 18, comma 4, lettera *b*), punto 3), del disegno di legge in argomento, introduttivo della lettera *c-bis*, il riferimento all'articolo 2 (composto di 253 commi), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non appare chiaro mancando la specificazione del pertinente comma.

Articolo 19: si reputa che la relazione tecnica in esame debba fornire dimostrazione anche dei potenziali effetti in termini di minori entrate, connessi alla previsione contemplata dall'introdotta articolo 48-*bis*, comma 2, per cui le spese di ristrutturazione sostenute dai soggetti locatari dei beni immobili confiscati e mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, possono essere detratte dall'importo del canone di locazione. Peraltro, stante la clausola di invarianza finanziaria, si richiede che la relazione tecnica sia integrata in ottemperanza alle statuizioni di cui all'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009.

Articolo 25: si richiedo ulteriori informazioni, anche al fine di valutare la portata degli effetti finanziari derivanti dalla riorganizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Peraltro, a fronte di una asserita neutralità finanziaria della norma, si richiede la predisposizione della relazione tecnica in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009.

Articolo 27: la norma in esame, estendendo le fattispecie dei reati per i quali è prevista la confisca allargata, pur contribuendo a determinare un maggior gettito a favore della finanza pubblica, allo stato non quantificabile, potrebbe determinare, comunque, la necessità di sostenere nuovi e maggiori oneri al fine della sua applicazione. Si richiede, pertanto, l'integrazione della relazione tecnica in esame.

Articolo 28: In merito all'istituzione, presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, di collegi o di sezioni chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale si ritiene necessario che la relazione tecnica venga integrata con particolare riguardo alla specifica previsione secondo cui ai predetti collegi o sezioni verrebbe garantita una copertura prioritaria delle carenze di organico. Sul punto la relazione tecnica dovrà fornire adeguata dimostrazione che dalla suddetta previsione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi provvedere entro i limiti della vigente dotazione organica del Ministero della Giustizia e comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 29: si rappresenta che dall'attuazione dei criteri di delega indicati nella norma in esame possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, in applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, risulta necessario che siano indicati puntualmente gli oneri derivanti dalla delega in argomento e la relativa copertura finanziaria.

Inoltre, con riferimento agli articoli da 13 a 18 si rappresenta che la relazione tecnica non risulta sufficientemente esaustiva, rispetto agli effetti sulle risorse destinate all'alimentazione del Fondo Unico Giustizia. La portata degli effetti finanziari derivanti dalle norme in argomento, risulta in particolare, potenzialmente suscettibile di determinare minori entrate per lo Stato. Infatti, alcune norme toccano i procedimenti di sequestro (e relativa sospensione), confisca, amministrazione dei beni confiscati e sequestrati, devoluzione in locazione alle forze di polizia degli immobili sequestrati da cui derivano effetti non analizzati né dimostrati.

Appare, altresì, necessario che la relazione tecnica illustri gli effetti finanziari sul gettito fiscale determinati dalle disposizioni dell'art. 20, 23 e 29.

Ulteriori e più puntuali valutazioni potranno essere effettuate una volta acquisite le integrazioni sopra richieste.

A margine, in relazione all'articolo 10 del provvedimento in esame che intende sostituire l'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si segnala la necessità di aggiornare, al comma 1, il riferimento all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163 (ora abrogato), relativo all'attività dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, indicando, in luogo del predetto riferimento, l'articolo 213 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50.

Tutto ciò premesso, si restituisce la relazione tecnica negativamente verificata

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria



All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.S. 2134 recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”.

Con riferimento all'A.S. 2134 in oggetto indicato, si trasmette l'unita relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, integrata con gli ultimi contributi forniti dal Ministero dell'Interno (articoli da 16 a 19), dal Dipartimento delle Finanze – MEF (articoli 20 e 29) e che tiene conto della riformulazione dell'articolo 15, alla luce delle considerazioni del Ministero dello Sviluppo economico.

Il Dirigente
Massimiliano Micheletti



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

A.S. 2134 "MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, AL CODICE PENALE E ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI. DELEGA AL GOVERNO PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE"

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento introduce modifiche al Codice antimafia nella parte dedicata alle misure di prevenzione e ad altre disposizioni di legge vigenti. Tali modifiche interessano: la disciplina delle misure di prevenzione personali tra cui la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno; la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali; la normativa relativa all'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati; la disciplina del codice relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali; le disposizioni del codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati; le modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché varie deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; reca, infine, una serie di disposizioni di attuazione e transitorie.

Il testo è costituito da 32 articoli.

ARTICOLO 1 (Soggetti destinatari). La norma prevede la modifica dell'articolo 4 del codice, inserendo fra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali anche gli indiziati del reato di assistenza agli associati alle associazioni a delinquere e mafiose e di numerosi reati contro la pubblica amministrazione. *Trattandosi di una mera estensione dei possibili destinatari della norma, dalla stessa non deriva alcun profilo di onerosità trattandosi di una modifica di carattere meramente procedurale;*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

ARTICOLO 2 (Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali). La norma reca modifiche al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali ed interviene dettando una nuova previsione in ordine alla loro applicazione. Nello specifico si tratta di una nuova elencazione delle procedure da seguire nella fattispecie. *Al riguardo, si evidenzia come la norma assuma carattere meramente procedurale. L'espletamento delle attività connesse, potranno essere adeguatamente fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente a valere sulla missione 1.2. "Giustizia civile e penale" che reca uno stanziamento di euro 3.861.131.466 per l'anno 2017, di euro 3.860.994.334 per l'anno 2018 e di euro 3.903.723.122 per l'anno 2019.*

ARTICOLO 3 (Impugnazione delle misure di prevenzione personali). La norma introduce delle modifiche in tema di impugnazione delle misure di prevenzione personali, permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione anche al difensore dell'interessato (attualmente tale facoltà compete al solo legittimato). *Non si rilevano profili di onerosità, avendo tale disposizione carattere meramente procedimentale.*

ARTICOLO 4 (Sorveglianza Speciale). La norma dà luogo alla integrazione della parte del codice relativa a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza prevedendone la sospensione dell'esecuzione per il tempo in cui l'interessato sia sottoposto a detenzione per espiazione della pena con successiva verifica del tribunale, da effettuarsi anche d'ufficio, dopo un periodo di almeno due anni di detenzione, circa la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria. *Pur trattandosi di nuovi elementi di carattere temporale e procedurale in ordine al regime di sorveglianza speciale, comportanti adempimenti amministrativi relativi all'indagine sulla pericolosità sociale del prevenuto, si rappresenta che dalla norma in esame non si evincono profili di carattere finanziario, per la quale si rinvia in relazione agli adempimenti d'indagine a quanto già enunciato all'articolo 2 della presente relazione.*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

ARTICOLO 5 (*Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali*). La norma modifica la disciplina in materia di procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. In particolare, viene previsto che il procuratore della Repubblica, con il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia, che saranno tenuti a dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche o giuridiche nei cui confronti sono stati disposti accertamenti personali o patrimoniali e di tenerlo costantemente aggiornato, assuma iniziative al fine di evitare che venga arrecato pregiudizio alle attività di indagine condotte in altri procedimenti. Ulteriori integrazioni di natura procedurale sono previste in relazione alle ipotesi di sequestro e confisca per equivalente. *Le nuove integrazioni previste rivestono carattere meramente procedurale e come tali non sono suscettibili di determinari nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Trattandosi di indagini, in gran parte documentali, esse sono svolte il più delle volte attraverso l'interrogazione delle numerose banche dati disponibili; il disegno di legge che mira, quindi, ad ampliare il novero delle banche dati consultabili, in materia di indagini patrimoniali, consente alle autorità titolari del potere di proposta sulle misure di prevenzione di accedere anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

ARTICOLO 6 (*Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali*). La norma apporta numerose modifiche di carattere precipuamente procedurale alla disciplina del procedimento di secondo grado in ordine alla impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali. *Al riguardo, trattandosi di modifiche meramente procedurali dalle stesse non deriva alcun effetto di carattere finanziario, ponendo a carico della parte interessata che ha proposto l'impugnazione le spese processuali relative al procedimento d'appello.*

ARTICOLO 7 (*Revocazione della confisca*). La norma da luogo ad alcune modifiche di ordine procedimentale, prevedendo che la revocazione sia richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e ss c.p.p. *Non derivano effetti di natura finanziaria trattandosi solo di modifiche dal carattere procedimentale. Dalla norma in esame, anzi, derivano risparmi sia a livello temporale che a livello*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

finanziario atteso che alla restituzione per equivalente è competente la Corte d'appello e non il Tribunale al quale non viene restituito il fascicolo processuale della confisca.

ARTICOLO 8 (Rapporti con sequestro e confisca). La norma interviene sulla disciplina prevista nella ipotesi di sequestro e confisca di prevenzione disposti su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale. *E' previsto un evidente snellimento della attività procedurale, consentendo la conferma del custode già nominato nel processo penale anche per i beni del proposto sottoposti al sequestro o alla confisca di prevenzione. Pertanto, si evidenzia che dalla disposizione non derivano effetti di natura finanziaria trattandosi solo di modifiche dal carattere procedimentale.*

ARTICOLO 9 (Cauzione). La norma introduce una modifica all'articolo 31 del codice in materia di cauzione e garanzie reali a carico del proposto. In particolare, recependo la prassi giurisprudenziale, si prevede che il Tribunale possa "disporre in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili". *La norma, pur introducendo la previsione di pagamenti rateali, assicura maggiori garanzie circa la riscossione dell'intero ammontare del credito vantato a titolo di cauzione, e pertanto la stessa è suscettibile di produrre maggiori introiti per la finanza pubblica, seppur allo stato non quantificabili.*

ARTICOLO 10 (Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche). La norma detta una nuova normativa in materia di amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende. In particolare, si prevede che l'amministrazione giudiziaria dei beni sia adottata per un periodo non superiore all'anno e che possa essere prorogata per ulteriori sei mesi e comunque per un periodo non superiore ai due anni. Altresì, viene prevista, da parte del tribunale, la nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario, il quale solo in caso di impresa individuale è liquidato secondo le disposizioni stabilite dal D.P.R. 177/2015 assimilando analogicamente la normativa relativa ai curatori fallimentari e in base ad una percentuale stabilita sul valore dei beni e somme sequestrate e confiscate. Mentre, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario espleta i suoi compiti senza percezione di emolumenti ed è legittimato ad esercitare tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

del provvedimento, così come tutti i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali nel caso di imprese esercitate in forma societaria. Al fine di salvaguardare, in vista di un risanamento, tanto le potenzialità produttive quanto i livelli occupazionali dell'azienda, la norma contempla l'applicazione dei meccanismi previsti dal codice antimafia per l'amministrazione dei beni sotto sequestro. Alla gestione dei beni sequestrati e confiscati sopperisce la normativa dettata dal D.Lgvo 159/2011 (Capo I e Capo II del titolo III) in cui sono già previste le modalità e gli adempimenti cui è deputato l'amministratore giudiziario nonché le fasi procedurali e i provvedimenti di prevenzione ostativi ad una dispersione del patrimonio e sulla eventuale destinazione dei beni stessi che possono essere adottati dal giudice nominato. *Le disposizioni perfezionano l'iter procedurale già previsto dalla normativa del codice antimafia ed introducono nuovi elementi di prevenzione relativi alla salvaguardia del patrimonio di enti, società o aziende per i quali si sia paventato il rischio di commistione con interessi di stampo mafioso o per cui sussistano sufficienti indizi di forme di intimidazione o di assoggettamento come previste dall'art. 416 bis c.p., ai fini di garantire l'ordinaria attività d'impresa e tutelare i lavoratori che ivi prestano servizio. Trattandosi di un ampliamento degli aspetti di natura sostanziale e procedurale della normativa in materia di leggi antimafia già contemplati e disciplinati, si conferma l'assenza di profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto dette attività sono già istituzionalmente svolte dagli organi di questa Amministrazione. Inoltre, si rappresenta che all'amministratore giudiziario, scelto dal giudice tra i professionisti iscritti nell'Albo istituito con D.Lgvo n. 14 del 2010, non sono corrisposti i compensi previsti sulla base dei criteri fissati nel regolamento attuativo dell'albo stesso, previsti dal D.P.R. 177/2015. L'espletamento delle attività connesse, potranno essere adeguatamente fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente a valere sulla missione 1.2. "Giustizia civile e penale" che reca uno stanziamento di euro 3.861.131.466 per l'anno 2017, di euro 3.860.994.334 per l'anno 2018 e di euro 3.903.723.122 per l'anno 2019.*

ARTICOLO 11 (Controllo giudiziario delle aziende). La norma introduce l'istituto del "controllo giudiziario", destinato a trovare applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria", nei casi in cui l'agevolazione "risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose" idonee a condizionare l'attività di impresa. Si tratta di



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

un intervento meno invasivo, di "vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Con il provvedimento che dispone il controllo giudiziario, il tribunale può imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria territorialmente competenti, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale. Il controllo giudiziario viene adottato dal tribunale per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre con possibilità di revoca anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario eventualmente nominato e, ove ne ricorrano i presupposti, con adozione di altre misure di prevenzione patrimoniali. *Dalla norma in esame non si evincono profili di carattere finanziario; si rinvia in relazione agli adempimenti relativi alla vigilanza, a quanto già enunciato agli articoli 2 e 10 della presente relazione.*

ARTICOLO 12 (Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale). La norma introduce una serie di disposizioni con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti volti all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. A tale riguardo viene indicato che i dirigenti degli uffici giudiziari possano adottare provvedimenti organizzativi per la trattazione e la definizione dei procedimenti con tempestiva comunicazione degli stessi al consiglio giudiziario ed al Consiglio superiore della magistratura. Ai procedimenti applicativi delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, qualora l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e, costui ne faccia tempestiva richiesta, è consentito partecipare al dibattimento a distanza, tramite videoconferenza, secondo la previsione delle modalità di cui all'articolo 146 disposizioni di attuazione al c.p.p.

Le attività delineate nella disposizione in esame sono già disciplinate dalla vigente normativa in tema di trattazione delle cause penali. Si tratta di meglio calendarizzare le scadenze processuali mediante il ricorso a specifici criteri organizzativi nonché della possibilità di avvalersi di tecniche procedurali previste dalla vigente legislazione per altre materie di ampio eco sociale



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

(processi per terrorismo o strage) e che rientrano nelle ordinarie attività istituzionali, per cui si rimanda a quanto già rappresentato in ordine all'articolo 2 della presente relazione.

ARTICOLO 13 (Amministrazione dei beni sequestrati). La norma interviene sulle disposizioni del codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. Viene prevista una serie di attività a carico degli amministratori giudiziari scelti tra gli iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari stessi. Ad un futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con i ministri della giustizia e dell'interno) è demandata l'individuazione della normativa per stabilire le modalità di gestione derivanti dall'amministrazione di beni immobili sequestrati. *Pertanto, dall'esame della disposizione non derivano effetti di natura finanziaria trattandosi solo di modifiche di carattere procedimentale.*

ARTICOLO 14 (Gestione di beni e aziende sequestrate). La norma modifica la disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla gestione delle aziende. Viene compiutamente descritta l'attività che viene svolta dall'amministratore giudiziario in ordine alla gestione di beni e aziende sequestrate, svolta in collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Trattasi di attività istituzionalmente previste, esercitate dall'amministratore giudiziario sotto la vigilanza sia dell'Agenzia che del Tribunale territorialmente competente ai quali il citato pubblico ufficiale deve fornire rendicontazione. *Si assicura che dalla norma in esame non emergono profili di carattere finanziario, per la quale si rinvia a quanto già enunciato agli articoli 2 e 10 della presente relazione.*

ARTICOLO 15 (Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati).



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Dall'articolo 15, così come riformulato, sono stati espunti i commi contenenti disposizioni già presenti nel nostro ordinamento giuridico e contenute nell'articolo 1, commi da 192 a 198, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018 (Legge di stabilità 2016).

In particolare, sono stati eliminati i commi da 1 a 7, il comma 11 e conseguentemente il comma 12, concernente la copertura finanziaria.

Per quanto riguarda la disposizione di autorizzazione alla spesa contenuta nel comma 195, legge 28 dicembre 2015, n. 2018, si rileva che l'autorizzazione è stata rideterminata dall'art. 1, comma 612, L. 11 dicembre 2016, n. 232, con un incremento di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2019, incremento che confluisce nelle apposite sezioni di fondi di cui al comma 196 del citato art. 1, della legge n. 208/15, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni.

La norma che attribuisce all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la richiesta di accesso alle risorse, costituisce specificazione di quanto già stabilito al comma 3, art. 40 del codice antimafia.

La norma, poi, prevede un privilegio sui crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione, sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

Al riguardo si rappresenta che le disposizioni introdotte con la riformulazione dell'art. 15, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si rileva, in particolare, che le spese di cui all'articolo 35, comma 9, del codice antimafia vigente, richiamate al comma 6, e spettanti all'amministratore giudiziario, gravano ordinariamente sulla gestione, mediante prelevamento dalle somme rivenienti a qualunque titolo dalle disponibilità del procedimento.

ARTICOLO 16 (Tavoli provinciali permanenti e supporto delle aziende sequestrate e confiscate)

La norma è tesa ad integrare il vigente Codice antimafia inserendo, dopo l'articolo 41-bis, i nuovi articoli 41-ter e 41-quater.

Più in particolare, l'articolo 41-ter istituisce, presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo appositi "Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate" allo scopo di favorire



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni di cui all'articolo 48, comma 3, lett. c) del Codice, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative e a livello nazionale.

Detti Tavoli, coordinati e convocati dal prefetto o da un suo delegato, sono composti da rappresentanti: dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, del Ministero dello sviluppo economico, della Regione, delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale; della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro; delle associazioni indicate all'articolo 48, comma 3, lett. c); della Camera di commercio. Inoltre, il prefetto può invitare a prender parte ai lavori rappresentanti di enti locali.

Le attività affidate ai cennati Tavoli sono incentrate, ai sensi del comma 1, lett. da a) a e), sullo scambio di informazioni tra i soggetti partecipanti, nel precipuo intento di favorire la prosecuzione dell'attività produttiva e di salvaguardare i livelli occupazionali e non introducono alcun elemento di novità; *per quanto sopra esposto, le disposizioni previste dall'articolo in esame non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene, infatti, previsto che ai componenti dei Tavoli non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori. La norma chiarisce inoltre che l'istituzione dei predetti consessi presso le Prefetture avvenga con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A questo riguardo, si precisa che gli oneri amministrativi connessi all'istituzione dei Tavoli e allo svolgimento delle relative attività segretariali possono essere sopportate dalle Prefetture con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.* Si tratta, infatti, di oneri amministrativi di "peso" ridotto e che comunque si inquadrano a pieno nel contesto di compiti già svolti dai nuclei di supporto all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, istituiti presso le Prefetture a norma dell'articolo 112 del D. lgs. n. 159/2011.

Il successivo articolo 41 -quater prevede, poi, uno specifico "Supporto delle aziende sequestrate o confiscate", disponendo che l'amministratore giudiziario o l'Agenzia nazionale possano avvalersi del supporto tecnico di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o confiscata.

È previsto che l'effettivo e utile svolgimento delle suddette attività di supporto tecnico costituisca, a parità di condizioni, titolo di prelazione al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonché



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

l'applicazione a favore degli imprenditori "supportanti", in quanto compatibili, dei benefici economici di cui all'articolo 41-bis (introdotto dall'articolo 15 dell'A.S. n. 2134).

Si stabilisce, infine, che l'amministratore giudiziario (laddove autorizzato dal giudice delegato) e l'Agenzia nazionale possano altresì avvalersi del supporto tecnico delle Camere di commercio onde favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e reti d'impresa.

Al riguardo, si osserva che, per quanto concerne il supporto fornito da imprenditori privati, lo stesso non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo espressamente previsto al comma 1 che lo stesso venga prestato "a titolo gratuito". Per quanto concerne, infine, l'eventuale supporto richiesto alle Camere di commercio, si fa presente che lo stesso rientra nell'ampia gamma di servizi offerti alle imprese iscritte, sicché la sua fruizione - assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente - non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 17 (Rendiconto e gestione dei beni confiscati) La norma modifica il vigente articolo 43 del Codice antimafia, nonché il successivo articolo 44. Al riguardo, si osserva che quest'ultima modifica, nonché quella riferita al comma 1 dell'articolo 43, presentano connotazioni meramente formali - essendo volte a precisare che la gestione dei beni da parte dell'Agenzia nazionale interviene successivamente al decreto di confisca della Corte d'appello (e non più dal decreto emesso dal Tribunale, come accade attualmente): *dalle predette modifiche, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Per quanto riguarda, poi, l'introduzione di un ulteriore comma 5-bis, si osserva che detta disposizione attribuisce all'Agenzia nazionale il compito di redigere il rendiconto allorché il sequestro del bene venga revocato. In ogni altro caso, la norma impone alla predetta Agenzia di predisporre una relazione sull'amministrazione dei beni, di cui il giudice prende atto. *A tal proposito, si osserva che gli obblighi suddetti - in quanto intimamente connessi ad attività istituzionali già svolte - sono garantiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

ARTICOLO 18 (Destinazione dei beni confiscati) L'articolo introduce nel Codice antimafia un nuovo articolo (il 45-bis) ed apporta una serie di modifiche ai successivi articoli 46, 47 e 48 del medesimo Codice, incentrando l'intervento normativo sul tema della destinazione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia nazionale, nell'intento di semplificarne e velocizzarne le fasi procedurali, con particolare attenzione alle problematiche connesse alla gestione dei complessi aziendali confiscati.

Ancorché l'apposita clausola di neutralità finanziaria sia presente solo in talune delle disposizioni introdotte dall'articolo in esame (nello specifico, al comma 1 del novellato articolo 46 del Codice antimafia in tema di eventuale restituzione dei beni confiscati ed al comma 8-bis del novellato articolo 48, con riguardo all'ipotesi di mantenimento delle aziende nell'ambito del patrimonio dello Stato), *si osserva che, come evidenziato in precedenza, le modificazioni apportate dall'articolo in questione hanno natura prevalentemente ordinamentale e sono attuabili nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

Si osserva, inoltre, che la posticipazione dell'intervento dell'Agenzia nazionale alla fase successiva all'emanazione del decreto di confisca della Corte d'appello, riducendone il raggio d'azione, determina una contrazione dei costi a carico del bilancio dell'Agenzia.

ARTICOLO 19 (Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) La norma disciplina - attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 48-bis - la concessione in locazione di beni immobili, confiscati e mantenuti al patrimonio dello Stato, per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile, a personale delle Forze armate e di polizia, nonché ad appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco per un quadriennio, prorogabile per non più di due volte.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in commento non manca di sottolineare che, qualora l'Amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie ed approvi il progetto dei lavori e del piano dettagliato di spesa, i soggetti assegnatari possono provvedere "a proprie spese" alla ristrutturazione degli immobili a loro concessi in locazione, definendo modalità e tempi per la compensazione delle spese mediante la detrazione dal canone di locazione. Ad abundantiam, il terzo



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

comma del citato articolo 48-bis stabilisce, infine, che "dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

ARTICOLO 20 (Regime fiscale e oneri economici).

La disposizione in esame sostituisce il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 prevedendo che qualora il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Al riguardo, dal punto di vista strettamente finanziario si evidenzia che la disposizione non determina effetti, trattandosi di una precisazione procedurale che non innova nella sostanza la disciplina vigente.

Considerando il carattere procedurale e chiarificatorio della norma, non si ravvisano effetti sotto il profilo strettamente finanziario.

ARTICOLO 21 (Disposizioni generali per la tutela dei terzi). La norma interviene in materia di tutela dei terzi. Tali modifiche sono volte a superare alcune criticità esistenti, con particolare riguardo alla liquidazione dei crediti aziendali. *Non si ravvisano profili di onerosità a carico della finanza pubblica.*

ARTICOLO 22 (Accertamento dei diritti dei terzi).

La norma prevede una serie di disposizioni volte ad accertare i diritti vantati dai terzi quali la presentazione da parte dell'amministratore giudiziario dell'elenco nominativo di tutti i creditori con indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze. Viene, altresì, disciplinata in modo più rigoroso, la presentazione delle istanze tardive da parte dei creditori, attraverso un maggiore coinvolgimento



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

dell'amministratore giudiziario che, oltre alla disamina delle domande, redige un progetto di stato passivo. Si interviene, altresì, sulla vendita e liquidazione dei beni, demandando alla Agenzia, il pagamento dei creditori ammessi al passivo. La stessa Agenzia, ha il compito di redigere il progetto di pagamento dei crediti a seguito della irrevocabilità del provvedimento di confisca. *Si ricorda, che tutte le fasi del procedimento, ivi compresa l'opposizione all'ammissione del credito siano attribuite alla cognizione del Tribunale misure di prevenzione, mentre per il giudizio d'impugnazione è competente la sezione civile della Corte di Appello del distretto della sezione specializzata o del giudice competente sulla confisca. Anche in tal caso, si tratta di ordinarie attività svolte dall'organo giurisdizionale ad hoc deputato e, pertanto, le stesse e gli adempimenti connessi potranno essere fronteggiate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente come menzionato all'articolo 2 del provvedimento in esame, cui si rimanda integralmente.*

ARTICOLO 23 (Rapporto con le procedure concorsuali).

La norma, in caso di dichiarazione di fallimento successiva al sequestro, prevede la possibilità per l'amministratore giudiziario, e prima che intervenga la confisca definitiva, di presentare al Tribunale fallimentare competente, la domanda per l'ammissione al concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Nel caso di sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento, viene affidata al giudice delegato del Tribunale, la verifica dei crediti con riferimento ai beni assoggettati al sequestro. *La norma ha natura procedimentale e dalla stessa non si rinvergono profili di natura finanziaria.*

ARTICOLO 24 (Modifica all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

La norma inserisce la previsione che attribuisce valore anche alla fattispecie di pericolo infiltrativo al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato, di cui all'articolo 603-bis del codice penale. *La disposizione comporta un mero ampliamento nell'ambito del codice penale dell'ipotesi di pericolo infiltrativo. Trattasi di norma di contenuto prettamente sostanziale, che non produce effetti di natura finanziaria.*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

ARTICOLO 25 (Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

La disposizione in esame incide, novellandole, sulle disposizioni del Codice, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. *Trattasi di norma relativa alla riorganizzazione del predetto organismo, avente una propria entità e gestione autonoma, nell'ambito delle risorse assegnate ordinariamente a legislazione vigente.*

ARTICOLO 26 (Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 25- quinquies e 25- duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2011, n.231).

La norma introduce una nuova previsione inerente l'applicazione della misura patrimoniale della confisca obbligatoria anche alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In relazione al medesimo reato di sfruttamento del lavoro è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando il reato sia commesso da un dipendente nell'interesse dell'impresa. In relazione al sequestro di aziende, viene prevista la nomina di un amministratore giudiziario da parte del giudice scelto tra gli iscritti al relativo albo. Viene previsto, altresì, che vengano applicate le norme del Codice antimafia relative all'amministrazione e alla gestione dei beni sequestrati e confiscati e che sia assicurata priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche ai procedimenti nei quali vi siano beni sequestrati in funzione della confisca allargata. *Dalla norma in esame non emergono profili di carattere finanziario; si rinvia a quanto già enunciato agli articoli 2 e 10 della presente relazione.*

ARTICOLO 27 (Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356).

La norma interviene in materia di confisca cosiddetta allargata estendendo, da un lato, il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata e, dall'altro, escludendo esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale. Si prevede che il giudice competente ad emettere il provvedimento di sequestro e confisca - dopo l'irrevocabilità della sentenza - sia il



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

giudice della esecuzione. Infine, viene disciplinato il regime della confisca allargata che rimane confermata anche a seguito di estinzione del reato rispettivamente per prescrizione o amnistia e morte del condannato, verificatasi successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio. *La disposizione, pur presentando carattere contenutistico, estende la possibile platea di reati per i quali è prevista la confisca allargata e contribuisce a determinare un maggior gettito a favore della finanza pubblica, sebbene, allo stato, tale entrata non sia quantificabile.*

ARTICOLO 28 (Modifiche all'articolo 7- bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12. Delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare).

La norma prevede l'istituzione presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello di collegi o di sezioni chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale. La disposizione contempla poi ulteriori norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura delle sezioni o collegi e particolari modalità di composizione. Inoltre si delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo stringenti principi e criteri direttivi espressamente individuati. Si disciplina infine la procedura di adozione del decreto legislativo. Sullo schema di decreto sono chiamate ad esprimersi entro 60 giorni dal deferimento le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato. *L'istituzione dei collegi e delle sezioni chiamate a trattare in via esclusiva i procedimenti di prevenzione patrimoniale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le predette attività non danno luogo alla costituzione di nuovi organismi o nuovi uffici trattandosi di una mera revisione dei profili organizzativi; a tale scopo, potranno essere utilizzate le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente a valere sulla missione 1.2. "Giustizia civile e penale" che reca uno stanziamento di euro 3.861.131.466 per l'anno 2017, di euro 3.860.994.334 per l'anno 2018 e di euro 3.903.723.122 per l'anno 2019.*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

ARTICOLO 29 (*Delega al governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate*).

La norma prevede una specifica delega al Governo per l'adozione di disposizioni su alcuni profili della tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Le norme devono, in particolare, prevedere incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva; misure per l'emersione del lavoro irregolare nonché per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro; la salvaguardia dell'accesso all'integrazione salariale ed agli altri ammortizzatori sociali. Le norme in oggetto sono definite mediante una completa ricognizione delle discipline vigenti sui summenzionati istituti; l'armonizzazione ed il coordinamento delle stesse con quella sulle misure di prevenzione patrimoniali, posta dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e mediante adeguamento alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

Si rappresenta il carattere di natura meramente giuslavoristica tesa a ristabilire opportune garanzie previdenziali ed assistenziali a tutela dei lavoratori delle imprese sottoposte alla presente disciplina.

Al riguardo si evidenzia che, trattandosi di una delega al Governo, la disposizione appare generica, pertanto, una valutazione complessiva potrà essere effettuata solo in sede di decreto legislativo di attuazione della delega, che sarà accompagnata da apposita relazione tecnica (art. 29,c.4) che valuterà in modo puntuale gli effetti complessivi.

ARTICOLO 30 (*Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159*).

La norma detta i tempi per l'attuazione della riforma prevedendo in primo luogo che entro 30 giorni il CSM debba attuare la disposizione dell'ordinamento giudiziario sulle sezioni specializzate e che entro i successivi 60 giorni i dirigenti degli uffici giudiziari debbano garantire la priorità nella trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale.

Si prevede inoltre che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma devono essere emanati i decreti ministeriali previsti dal Codice, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, nonché istituiti o nominati gli organi.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

Infine entro 120 giorni il Presidente del Consiglio è tenuto a presentare una relazione al Parlamento sull'attuazione della riforma. *La norma in esame ha natura attuativa del provvedimento in oggetto e, pertanto, nulla si ha da osservare riguardo alla sua formulazione anche in funzione di possibili risvolti finanziari.*

ARTICOLO 31 (disposizioni transitorie)

La norma dispone per il regime transitorio anteriore all'applicazione del presente disegno di legge, rimandando alle disposizioni di cui al D.Lgvo 159/2011.

ARTICOLO 32 (Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n.228).

La disposizione interviene con una norma di interpretazione autentica sulla questione relativa all'applicabilità delle disposizioni della legge n. 228 del 2012 sulla tutela dei terzi per i procedimenti di prevenzione iniziati prima del 13 ottobre 2011 (non disciplinati dal decreto legislativo n. 159/2011). Le disposizioni della legge di stabilità 2013, oggetto di interpretazione, escludono la possibilità di avviare azioni esecutive su beni confiscati prima dell'entrata in vigore del codice antimafia. Tale disciplina speciale viene estesa anche ai beni confiscati in base alla confisca allargata di cui all'articolo 12-sexies del decreto legge n. 306 del 1992, all'esito di procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del codice antimafia). *La norma prevedendo la inapplicabilità delle disposizioni della Legge 228/2012 ad ipotesi anteriori alla sua entrata in vigore, riveste natura prettamente procedimentale e, al riguardo, non si rilevano effetti finanziari.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

25 MAG 2017